

**ADDENDUM**  
**AL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL 28.10.2011**

**TRA**

**LA REGIONE LAZIO**  
(Deliberazione di Giunta Regionale n. 507 del 28.10.2011)

**E**

**LA SOCIETA' COTRAL S.P.A.**  
(Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 26.10.2011)

In Roma,

La **REGIONE LAZIO**, quale ente territoriale titolare della competenza relativa al servizio di trasporto pubblico su gomma di interesse regionale e locale, con sede a Roma, in Via Cristoforo Colombo n. 142 CAP 00147 codice fiscale 80143490581, nella persona dell'Arch. Manuela Manetti nata a Roma il 17.06.1965, (di seguito, per brevità, anche solo "**REGIONE**" o "Ente affidante") giusta Determinazione n. G10073 del 18.07.2017;

E

**COTRAL S.p.A.** – società in house a socio unico della **REGIONE LAZIO** – con sede legale e amministrativa in Roma, Via Bernardino Alimena n. 105 CAP 00173, Codice Fiscale e Partita IVA n. 06043731006, capitale sociale deliberato euro 42.043.222,30 sottoscritto e versato iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 942379, nella persona dell'Avv. Amalia Colaceci nata a Colferro (RM) il 24.10.1963, (di seguito, per brevità, anche solo "**COTRAL**" o "la Società" e congiuntamente, denominate anche "Parti") giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 11.04.2017:

#### PREMESSO

- che la Regione Lazio è titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto extraurbano su strada/su gomma e ferroviario di interesse regionale e locale;
- che, da ultimo, quindi, per quanto attiene al servizio extraurbano su gomma di competenza regionale, con Contratto di servizio del 28 ottobre 2011, (di seguito anche Contratto), la Regione Lazio affidava detto servizio a COTRAL Spa, in "house providing", stabilendo un corrispettivo annuo all'epoca pari ad € 233.000.000,00, oltre alla relativa IVA al 10%, a cui si sarebbero aggiunti gli adeguamenti annuali ISTAT, e per una percorrenza annua netta che veniva fissata in 80.500.000 di Km.\*vettura, secondo un programma di esercizio allegato al Contratto stesso;
- che l'art. 2 di detto Contratto di servizio prevedeva una durata complessiva fino a dieci anni, rimettendo ad una verifica intermedia del buon andamento della gestione del servizio così affidato, a cura della Commissione di cui all'articolo 21 del medesimo contratto ed entro la decorrenza dei primi cinque anni, la possibilità della prosecuzione del servizio stesso da parte del gestore;
- che tutt'ora l'art. 16 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il <<Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica>> consente alle società "in house" di ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo;
- che, a seguito degli adeguamenti ISTAT intervenuti negli anni successivi, così come riconosciuti a tutto il 31/10/2015, secondo l'indice relativo al Trasporto extraurbano passeggeri su autobus (Indice NIC 7.3.2.1.2), rilevato rispettivamente al 28.10.2012, al 28.10.2013, al 28.10.2014 e al 28.10.2015, il valore di detto corrispettivo diveniva pari ad € 253.348.969,29, oltre alla relativa iva (10%), sempre per una percorrenza annua di 80.500.000 Km.\*vettura;
- che, i primi 5 anni previsti dall'art.2 del Contratto sono decorsi in data 28.10.2016, a procedura di "*verifica*" (di cui al medesimo art.2) ultimata con esito favorevole, giusto verbale n.1 del 27.04.2016 della Commissione di cui all'art.21 dello stesso Contratto;
- che, infatti, con Determinazione Dirigenziale n. G09163 del 22/07/2015 del Direttore Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, oggi Direttore regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità, detta "Commissione" ex art. 21 del Contratto veniva formalmente costituita in particolare con la finalità di procedere alla "*verifica*", di cui trattasi;
- che nel frattempo l'art.16 bis del D.L. n. 95/2012 così come convertito in Legge (Spending Review) stabiliva l'obbligo da parte delle Amministrazioni titolari della competenza sul

T.P.L. di pervenire ad una “riprogrammazione” del servizio in questione con la finalità di una maggiore efficientamento del medesimo servizio anche in termini di utilizzo delle risorse e contrazione della spesa;

- che ancora secondo quanto disposto dall’art. 8 - comma 8 del D.L. n. 66/2014 così come convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014, le pubbliche Amministrazioni erano autorizzate a praticare una riduzione del corrispettivo contrattuale in essere per i contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5%, per tutta la durata residua dei contratti”, (norma che prevede anche la facoltà delle Parti di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione);
- che, pertanto, la citata Commissione di cui all’art. 21 del vigente contratto di servizio di cui trattasi, ha di fatto assunto il duplice compito: quello della “*verifica*” sull’andamento del Contratto di servizio (ex art. 2 del medesimo Contratto) ai fini del previsto rinnovo e quello di sovrintendere alla “riprogrammazione” del servizio con una riduzione della spesa così come voluto dall’art. 16bis del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135 del 07.08.2012 (Spending Review), e dall’art. 8, comma 8 del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n.98 del 23.06.2014;
- che quindi detta Commissione ha svolto la “*verifica*” di cui trattasi, sovrintendendo contestualmente anche alla “riprogrammazione” del servizio e alla ridefinizione della spesa inducendo COTRAL ad una parziale “riprogrammazione” del servizio secondo quanto richiesto dal committente, con una ridefinizione e progressiva riduzione del corrispettivo per il 2014 - 2015 e per il 2016, in adempimento di dette disposizioni di legge;
- che, infatti per dette annualità 2014-2015 e 2016, le Parti hanno convenuto di poter praticare una soluzione transitoria, individuando sia le percorrenze espresse in milioni di bus\*km sia l’importo del corrispettivo economico in grado di soddisfare le varie esigenze del servizio con la riduzione della spesa, riducendo il valore annuo del corrispettivo di una percentuale in conclusione pari al 5,00% circa rispetto all’importo originario ancorché attualizzato secondo il citato indice ISTAT (indice NIC 7.3.2.1.2 - Trasporto extraurbano passeggeri su autobus) così come richiesto dall’art. 16bis del D.L. n. 95/2012, così come convertito in legge n. 135 del 07.08.2012 e dall’art.8, comma 8 del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n.98 del 23.06.2014;
- che in particolare, per l’annualità contrattuale 2014, la procedura svolta ha portato ad una prima ridefinizione del corrispettivo, che a fine anno si stabiliva per detta annualità un corrispettivo pari ad euro 241.589.933,34 (oltre iva al 10%) inclusi gli adeguamenti ISTAT sino ad allora intervenuti (ultimo rilevamento al 28.10.2014) a fronte di un primo avvio di “riprogrammazione” e riqualificazione del servizio anche in termini di percorrenze;
- che, parimenti, pertanto, per l’annualità contrattuale 2015 e sulla base di una percorrenza stabilita in misura pari a 75,5 milioni km\*vettura il valore del corrispettivo economico annuo veniva rideterminato in euro 241.495.509,23, oltre alla relativa iva, sempre comprensivo di ogni rivalutazione ISTAT all’epoca intervenuta (ultimo rilevazione al 28.10.2015);
- che, da ultimo, sempre a seguito della procedura di cui sopra (giusta verbale n.1 del 27.04.2016) il valore del corrispettivo annuo per l’anno 2016 veniva ridefinito in € 240.400.000,00 (oltre alla relativa IVA), comprensivo degli adeguamenti ISTAT riconosciuti a tutto il 31.12.2016, a fronte di una produzione annua netta convenuta di 75.478.222 Km.\*vettura/anno;
- che, pertanto, in data 27 aprile 2016, con verbale redatto in pari data, la Commissione ex art.21 del Contratto di servizio, dichiarava conclusa favorevolmente la procedura di “*verifica*” di cui all’art. 2 del Contratto medesimo, ai fini della sua prosecuzione secondo il corrispettivo e la produzione netta determinata a seguito del processo di “riprogrammazione” dei servizi e della “rideterminazione” del corrispettivo annuo, come sopra effettuata, coerentemente quindi a quanto da ultimo convenuto per il 2016, salvo

ulteriori eventuali miglioramenti che sarebbero potuti nel frattempo incontrare il consenso delle parti;

- che a tal fine le parti si sono sentite producendo il presente “addendum” al Contratto originario, che oltre a stabilire e precisare alcuni aspetti di dettaglio rispetto al medesimo Contratto, fissa in € 240.000.000,00, comprensivo degli adeguamenti ISTAT intervenuti a tutto il 31.12.2016 ed a partire, per quanto attiene agli aspetti economici dal 01.01.2017, oltre la relativa IVA (10%), il corrispettivo con cui poter proseguire il servizio dopo il 28.10.2016, per un numero di Km.\*vettura/anno pari a 75,5 milioni;

#### **CONSIDERATO**

- che, il processo di efficientamento del servizio di trasporto, di cui sopra e le intervenute disposizioni normative e legislative a cui si è ottemperato necessitano comunque di una formale rivisitazione del Contratto, in coerenza con quanto disposto dalla Legge n. 89/2014, di conversione con modificazioni del D.L. n.66/2014 circa la facoltà dell’Amministrazione di richiedere la relativa rinegoziazione;
- che, nell’ambito dei rapporti con le Associazioni dei Consumatori sono intervenute novità legislative ed intese che necessitano di un formale aggiornamento del Contratto:
  - a) Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ‘disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2008);
  - b) Legge Regionale 25 maggio 2016, n. 6 “Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti”
  - c) In Conferenza Unificata, il 26 settembre 2013 è intervenuto l’Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulle Linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle Associazioni dei consumatori, ai sensi dell’articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  - d) La Regione si è impegnata con un Protocollo di Intesa con le Associazioni dei Consumatori facenti parte del CNCU e con l’Osservatorio Regionale sui Trasporti, entrambi sottoscritti il 6 maggio 2015, in coerenza con quanto previsto nell’Accordo raggiunto in Conferenza Unificata del 26 settembre 2013, di cui sopra

#### **QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO**

TENUTO CONTO dei risultati raggiunti nel primo quinquennio contrattuale, del favorevole esito del procedimento di “verifica” effettuata dalla Commissione ex art.21 del medesimo contratto, le Parti come sopra intervenute si danno formalmente atto dell’intenzione del Committente della prosecuzione del Contratto di cui trattasi in applicazione di quanto previsto dall’art. 2 del Contratto medesimo, rinegoziando e/o integrando e/o modificando alcuni punti del predetto Contratto di Servizio sottoscritto il 28/11/2011, riconfermandolo per un previsto ulteriore quinquennio a meno degli obblighi che deriveranno a seguito dalla scadenza del periodo transitorio che consente l’odierno affidamento diretto in “house providing”;

TENUTO CONTO ancora dell’esigenza della COTRAL di mantenere l’equilibrio economico finanziario previsto con il Piano Industriale 2015/2017 approvato dall’Assemblea nella seduta del 29/10/2015 e il Piano Industriale 2016/2018 approvato dall’Assemblea nella seduta del 24/06/2016;

#### **CON IL PRESENTE DOCUMENTO**

***(“ADDENDUM” AL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL 28.10.2011)***

## LE PARTI COME SOPRA INTERVENUTE

nel porsi come obiettivo un ulteriore miglioramento della qualità dell'offerta, in particolare della puntualità, regolarità, della composizione, dell'informazione in tempo reale, dell'efficienza del materiale rotabile, condividendo anche l'obiettivo di valorizzare al massimo il trasporto extraurbano su gomma, quale asse portante del sistema regionale di trasporto pubblico locale, al fine di incrementare in modo consistente il numero dei cittadini utenti, anche ravvisando comunque la necessità di garantire un ulteriore miglioramento della qualità del servizio ed una più adeguata tutela dell'utenza;

## CONVENGONO QUANTO SEGUE

### A) (Oggetto dell'Addendum)

Il Contratto di Servizio tra la REGIONE LAZIO e la società COTRAL S.p.A. del 28.10.2011 (di seguito, per brevità, anche "contratto" o "contratto di servizio") volto a disciplinare le prestazioni inerenti la gestione del servizio di trasporto pubblico extraurbano su gomma ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 422/97 e s.m.i., della L.R. 16 luglio 1998, n. 30 e s.m.i., della L.R. 24 dicembre 2008, e della L.R. 24 dicembre 2009, n. 31, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 4 Regolamento Comunitario n. 1370/2007, con la sottoscrizione del presente Addendum si intende la prosecuzione "fino ad ulteriori 5 anni" secondo quanto espressamente previsto dall'art.2 del medesimo contratto. Pertanto, oggetto del presente "Addendum", parimenti al contratto originario, è lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico regionale extraurbano su gomma quale quello descritto nel novellato "Programma di Esercizio": "Allegato A" del presente documento;

### B) (Durata)

- b.1) Quanto con il presente "Addendum" si integra e si modifica, rispetto al contratto originario, ha validità a partire dal 1/1/2017 e per tutto il periodo di prosecuzione del contratto il cui limite temporale permane il 28.10.2021;
- b.2) Permane la facoltà della Regione di recedere dal contratto in caso di assegnazione del servizio a seguito di procedura ad evidenza pubblica a partire dal 3 dicembre 2019 con un preavviso di almeno 6 mesi.

### C) (Prestazioni della Società affidataria)

- c.1) Le prestazioni a COTRAL richieste restano disciplinate dall'art. 3 del contratto di servizio secondo il "Programma di Esercizio" come sopra novellato, fermo restando che, per effetto dell'intervenuta acquisizione del ramo di azienda dell'estinta società regionale Cotral Patrimonio Spa avvenuta con Atto Rep. 6503 Rac. 2936 del 28/07/2016, a far data dal 01.08.2016 di efficacia dell'operazione societaria, la Società si avvale anche della flotta e degli impianti di produzione derivanti da detta acquisizione e che essa alla data di sottoscrizione del presente "Addendum" sono individuati secondo quanto agli Allegati B e C.
- c.2) COTRAL si impegna ad utilizzare i finanziamenti pubblici che si renderanno disponibili per il rinnovo della flotta acquistando nuovi autobus secondo le modalità previste dalle normative vigenti e coerentemente al proprio Piano Industriale. Per l'occasione COTRAL da atto che, oltre agli autobus di cui all'allegato B, ha in corso di acquisizione un numero di 360 autobus della lunghezza di 12 mt., un numero di 40 ulteriori autobus del tipo bipiano, ed un numero di 20 autobus della lunghezza massima pari a 8 mt., alcuni dei quali oggi già acquisiti ed in esercizio;
- c.3) Per l'occasione COTRAL si impegna ad effettuare investimenti autofinanziati in autobus o in altri beni a supporto del servizio per un valore pari al 2% del

corrispettivo ricevuto a titolo di esercizio per il periodo di validità del contratto. Per tali investimenti effettuati in autofinanziamento, per la restante durata del contratto così rinnovato, varrà quanto previsto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti circa gli obblighi del subentrante a seguito dei futuri affidamenti, ipotizzando una vita utile di detti mezzi pari a 15 anni. La Regione, quindi, si impegna a riportare detto obbligo di subentro nei contratti in essere o di acquisto dei beni nell'ambito dei capitolati e/o disciplinari di gara finalizzati agli eventuali affidamenti successivi al 03.12.2019;

**D) (Programma di Esercizio ed eventuali variazioni)**

Le Parti danno atto che ogni variazione al programma di esercizio resta disciplinata dall'art. 4 del contratto di servizio e per l'occasione fissano il nuovo programma di esercizio come contenuto nell'allegato A al presente "Addendum", così come derivante dal procedimento di "riprogrammazione" e/o "riorganizzazione" del servizio effettuato ai sensi di legge (ex art.16 del D.L. 95/2012 così come convertito in Legge – Spending Review), come in premessa meglio rappresentato;

**E) (Corrispettivo, Rendicontazioni e Pagamenti)**

- e.1) Per quanto in premessa specificato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il corrispettivo annuo viene fissato pari a euro 240.000.000 al netto dell'Iva (attuale aliquota 10%) sulla base delle percorrenze, espresse in Km\*vettura, che parimenti si stabiliscono (come valore base) in 75,5 milioni di Km\*vettura/anno. Al fine di favorire un ottimale impiego dei mezzi disponibili, per un maggior soddisfacimento delle esigenze dell'utenza. Su richiesta del Committente e con il consenso dell'Affidatario detto valore base oggi fissato in 75,5 milioni di Km.\*vettura/anno potrà essere incrementato in relazione ad eventuali nuove future esigenze, anche oltre il 2% previsto dall'art.4 del contratto di servizio. In detta ipotesi il committente pagherà all'Affidatario le ulteriori percorrenze che superino il 2% di cui all'art.4 secondo il costo unitario del Km\*vettura di cui al contratto originario così come integrato con il presente addendum;
- e.2) Le Parti convengono che le percorrenze come sopra stabilite, espresse in Km\*vettura, in sede di rendicontazione, saranno misurate considerando un parametro maggiorativo, pari ad 1,3, per le percorrenze effettuate con autobus tipo "bipiano", impiegati su percorsi e orari preventivamente convenuti con il Committente, e un parametro pari a 0,8 per le percorrenze effettuate con autobus di lunghezza massima pari a metri 8. Per questa ultima tipologia di mezzi (8 mt.), ai fini di una ottimale economia di gestione, COTRAL massimizzerà il relativo utilizzo, compatibilmente con l'esigenza dell'utenza, i percorsi ove impiegabili e della disponibilità dei relativi mezzi, dandone prova in sede di rendicontazione finale;
- e.3) Il corrispettivo di cui sopra sarà erogato a COTRAL in 12 rate mensili, 11 delle quali saranno pari ad 1/12 del corrispettivo di cui sopra, mentre la 12ª rata sarà corrisposta per 4/10 quale rata mensile a chiusura d'anno e per 6/10, o minor importo, in ragione sia della rendicontazione finale che delle penali applicate, sarà corrisposta a saldo, a seguito della presentazione della relativa fattura con la richiesta di pagamento alla quale dovrà essere allegata la documentazione prevista dagli artt. 9 e 12 e di quanto previsto all'art. 15 del contratto di servizio
- e.4) Per quanto al pagamento delle rate mensili i termini di pagamento sono fissati a 30 giorni dalla data della presentazione della fattura, secondo quanto all'odierna normativa, e in caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi moratori nella misura prevista dal Dlgs n. 231/2001, così come modificato dal Dlgs n. 192/2012 di recepimento della direttiva 2011/7/UE.
- e.5) Per quanto al pagamento della rata di saldo la fatturazione di COTRAL è subordinata ad una preventiva autorizzazione della Struttura regionale competente circa il riconoscimento dell'ammontare di detta rata di saldo, in ragione delle eventuali penali, decurtazioni e/o premialità da applicarsi. A seguito di detta autorizzazione e

della conseguente fatturazione il pagamento è parimenti fissato entro 30 gg. dalla fatturazione medesima e su eventuali ritardi si applicheranno pari interessi di cui sopra;

- e.6) Si da atto che il corrispettivo deve intendersi non comprensivo dei ricavi delle vendite dei titoli di viaggio. Per ogni futuro incremento, rispetto ai ricavi del 2016, derivante da variazioni tariffarie deliberate dall'Autorità competente, al netto di un aggiornamento annuale ISTAT secondo l'indice di seguito riportato, l'incremento di ricavi dovrà essere reimpiegato da COTRAL per maggiori servizi che si converranno con il Committente ovvero reimpiegato per investimenti sempre convenuti con il Committente;
- e.7) Il corrispettivo come sopra stabilito deve intendersi a valere dal 01.01.2017 e sino al 31.12.2017. Le Parti si danno atto, infatti, che a decorrere dall'annualità 2018, ed a partire quindi dal 01.01.2018 l'importo del corrispettivo annuo, ai sensi dell'art. 106 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, già art.115 del D.Lgs.163/2006, riportato all'art.6 comma 8 nel contratto di servizio, subirà un aggiornamento annuale calcolato con il metodo della capitalizzazione composta sulla base dell'indice ISTAT denominato "FOI TRASPORTI", rappresentativo delle dinamiche dei costi effettivi sostenuti dalle imprese del settore trasporti (indice FOI).

**F** *(Miglioramento degli standard minimi di efficacia/efficienza/qualità)*

- f.1) Ai fini del miglioramento del servizio per un migliore soddisfacimento dell'esigenza dell'utenza, gli standard minimi di efficacia/efficienza/qualità pur restando disciplinati dall'art. 8 del contratto di servizio sono come di seguito integrati:

Pulizia mezzi: Quale riscontro per il rispetto dell'impegno contrattuale circa la pulizia dei mezzi si conviene che detto riscontro sarà effettuato in sede di "Customer Satisfaction", convenendo che il relativo grado di soddisfazione per l'anno 2017 e per le annualità successive, dovrà essere superiore a quello censito nel 2016 e comunque non inferiore al 50% di "gradimento", secondo le risultanze dell'indagine praticata in occasione della redazione della Carta annuale dei servizi (o Carta della Mobilità), diversamente il Committente tratterà dal corrispettivo a titolo di penale lo 0,01% per ciascun punto percentuale di discostamento da quanto convenuto. Detto valore di confronto fissato al 50% per il 2017 risulterà incrementato del 5% per i 3 anni successivi al 2017. Nel caso di migliore "performance" rispetto a quanto sopra convenuto COTRAL recupererà un importo calcolato con le stesse modalità di cui sopra sulle eventuali penali praticate ai sensi dell'art.15 del contratto di servizio così come integrate e modificate con il presente atto.

Affidabilità di servizio (% degli autobus disponibili sul totale del fabbisogno della punta mattinale): per il 2017 le parti convengono di prendere a riferimento un parametro pari e non inferiore al 97%. Per ogni anno successivo di vigenza del contratto le Parti convengono che detto parametro verrà incrementato di un valore pari al 5 % del completamento a 99 del parametro fissato per l'anno precedente. Quale riscontro del presente impegno contrattuale le Parti convengono che il Committente praticherà una decurtazione del corrispettivo annuo pari allo 0,01% per ciascuna frazione decimale di discostamento rispetto a quanto convenuto. Parimenti nel caso di migliore "performance" rispetto al valore convenuto, per la relativa annualità COTRAL recupererà un importo calcolato con le stesse modalità sulle eventuali penali di cui all'art.15, così come integrato e modificato con il presente atto.

- f.2) Per quanto relativo alla "Carta dei Servizi", questa continua ad essere regolamentato dall'art.10 del Contratto di Servizio. A tal riguardo, per quanto concerne l'individuazione della Società cui affidare l'indagine sul livello di qualità del servizio offerto percepita dall'utenza, indagine propedeutica alla predisposizione del rapporto

finale e alla redazione della “Carta dei Servizi” o “Carta della Mobilità”. Si specifica che, al fine di garantire la terziarietà della società cui affidare detta indagine, l’attività di che trattasi sarà conferita da COTRAL, su scelta del contraente effettuata dalla Regione, previa presa d’atto delle valutazioni effettuate da Cotral in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

La Regione e COTRAL, servendosi della società e/o operatore come sopra individuato, elaboreranno la Carta dei Servizi o Carta della Mobilità in conformità alla normativa vigente, lettera a) della Legge 244/2007, art. 2, comma 461, e secondo standard e obiettivi allineati a quelli del Contratto. Pertanto, la Regione, nell’ambito degli incontri a tal fine preposti, convocherà COTRAL unitamente alle Associazioni dei Consumatori e gli altri eventuali “stakeholder” interessati per la disamina del documento di cui trattasi nell’ambito di un Tavolo (Tavolo Permanente) specificamente dedicato al riguardo.

I costi connessi al monitoraggio della Qualità dei Servizi e al monitoraggio della qualità erogata e percepita saranno comunque a carico di COTRAL ivi compreso i monitoraggi aggiuntivi eventualmente richiesti dalle Associazioni dei Consumatori che comunque non potranno avere un costo annuo a carico di Cotral superiore a €. 10.000,00; tale importo costante per tutta la durata dell’affidamento si intende comprensivo di spese, IVA ed altri oneri di legge.

La Regione si riserva di destinare un ulteriore importo, per finanziare progetti specifici connessi alle attività svolte dalle Associazioni dei Consumatori ovvero di progetti speciali volti alla definizione/risoluzione di problematiche inerenti l’utenza, i cui costi potranno essere attinti dalle economie derivanti da applicazioni di “penali” in ragione dell’esecuzione del contratto di servizio così come integrato e modificato con il presente Addendum.

#### **G** **(Premialità e Penali)**

Si da atto che le penali restano disciplinate dall’art. 15 del contratto di servizio, fermo restando la determinazione delle stesse in funzione della nuova produzione netta convenuta pari a 75.5 milioni di Km.\*vettura/anno e del novellato “programma di esercizio” (Allegato A) calcolate con le modalità di cui alla lettera e.2) del presente “Addendum”. Oltre al sistema di penali praticate secondo quanto all’art.15, comma 2 e 2 bis, dell’originario contratto di servizio e che agiscono sul dato complessivo di mancato servizio che eccede il 2% del servizio programmato, a COTRAL si applicherà una penale per ciascuna corsa soppressa e/o non effettuata rispetto a quella programmata pari a € 10. Qualora si tratti della prima e/o dell’ultima corsa programmata detti valori si raddoppiano. Per ognuna delle corse non completate o completate con un ritardo al capolinea maggiore di 30 minuti si applicherà una penale pari a € 5.

Dette penali non verranno addebitate direttamente a Cotral ma andranno ad incrementare il valore degli investimenti obbligatori previsti dal precedente punto c3.

Le penali come sopra configurate si applicano, fatti salvi i criteri di esclusione previsti dall’art. 15 comma 2 del Contratto, a qualsiasi soppressione e/o mancata effettuazione e/o limitazione delle corse programmate a prescindere quindi dal raggiungimento del limite del 2% oltre il quale si applicherà anche la riduzione del relativo corrispettivo e le altre penali previste all’art.15, comma 2 del Contratto.

Alle penali di cui al presente punto G si aggiungono le penali e le premialità di cui alla precedente lettera F, punto f1.

Le parti convengono come già previsto dall’art.9 del contratto, che la trasmissione dei report di cui agli artt.8 e 9 del medesimo avvenga soltanto in formato elettronico a mezzo PEC.

COTRAL provvederà ad adeguare il proprio sistema informatico per il calcolo e l’applicazione delle penali come integrate con il presente addendum nel termine di 120 gg. dalla sottoscrizione del presente atto. Sino alla messa a punto del nuovo sistema



informatico il calcolo delle penali e delle percorrenze secondo il punto F ed il punto G, le penali ed il corrispettivo dovuto sarà calcolato secondo quanto al Contratto originario.

#### **H** *(Cauzione ed altre forme di garanzia)*

Le cauzioni e le altre forme di garanzia restano disciplinate dall'art. 16 del contratto di servizio, fermo restando le modifiche e/o integrazioni introdotte dal presente "Addendum" per quanto attiene al corrispettivo ed alla sua rivalutazione annuale.

#### **I** *(Gratuità, Agevolazioni tariffarie e Controlli)*

Le gratuità e le agevolazioni tariffarie rimangono disciplinate dall'art.11 comma4 del Contratto di Servizio. Le Parti precisano, tuttavia, che le uniche agevolazioni tariffarie soggette a separata compensazione sono quelle che la Regione rende ai sensi del comma 27, art. 2 della L.R. n.17 del 30.12.2014 e successive modificazioni ed integrazioni secondo le varie deliberazioni della G.R. all'uopo prodotte.

COTRAL deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed ha inoltre l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi compreso le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo.

Al fine di scoraggiare l'evasione tariffaria, COTRAL comunque deve assicurare un congruo numero di controlli sa riferito ai mezzi controllati che agli utenti oggetto di controllo.

L'azione di contolleria sarà oggetto di un piano annuale che COTRAL presenterà al Committente entro il mese di novembre di ogni anno ed, anche ai fini statistici, riguarderà l'anno successivo. Per il 2017 detto piano sarà presentato da COTRAL entro 90 gg. dalla sottoscrizione del presente atto e riguarderà tutta la parte restante dell'anno solare in corso. Detto piano dovrà prevedere il numero di corse che si conviene con il Committente di controllare nell'ambito dell'anno di riferimento. Detta contolleria dovrà essere distribuita nell'arco dell'esercizio giornaliero uniformemente all'esercizio stesso in modo tale che nessun periodo della giornata ovvero nessun giorno della settimana rimanga sfornita di contolleria. Il medesimo criterio di uniformità dovrà essere utilizzato anche per quel che riguarda la distribuzione territoriale dei controlli. L'attività di contolleria dovrà comunque riguardare non meno del 2% delle corse per il 2017, non meno del 3% delle corse per il 2018 e non meno del 3,5% delle corse per gli anni successivi.

La mancata effettuazione dell'attività di controllo di cui trattasi determinerà una penale pari a €10 per ognuna delle corse non controllate fino a concorrenza della percentuale obiettivo dell'anno di riferimento.

La contolleria effettuata ad un maggior numero di utenti rispetto a quelli come sopra preventivati comporterà una premialità, calcolata con le stesse modalità di cui sopra, che costituirà un abbattimento delle eventuali penalità calcolate secondo quanto alla lettera F e G del presente documento e secondo quanto previsto dall'art.15 del contratto originario.

#### **L** *(Monitoraggio Vigilanza e Ispezione)*

Il monitoraggio del servizio prodotto, come anche ogni attività di vigilanza e di ispezione che il Committente intenderà praticare, rimane disciplinata dagli artt. 13 e 14 del contratto di servizio. Tuttavia con il presente "Addendum" si ritiene opportuno voler precisare che dette attività potrebbero essere affidate dal Committente anche ad altri Soggetti incaricati, nei confronti dei quali il personale di COTRAL dovrà manifestare la massima disponibilità e collaborazione, rimanendo comunque il Committente titolare di dette attività, nei confronti del quale, e solo del quale, COTRAL potrà far valere eventuali rilievi, doglianze e/o contestazioni.

Si da atto che il sistema di monitoraggio definito dal Contratto così come integrato dal presente addendum fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2, comma 461, lettera d) della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 ed è svolto sotto il diretto controllo della Regione.

Le Parti condividono che un sottoinsieme significativo dei dati di monitoraggio, circa la regolarità del servizio, possa essere pubblicato con cadenza almeno trimestrale, in modo da garantire la dovuta trasparenza nei confronti degli utenti, in attuazione di quanto disposto dalla citata Legge 244. I dati oggetto di pubblicazione riguardano prioritariamente gli indici di puntualità e affidabilità. La pubblicazione di detti dati è a cura della Regione che potrà incaricare al riguardo anche la stessa COTRAL e/o potrà di questa avvalersi.

- Quanto non previsto nel presente “Addendum” e nel “Contratto di servizio del 28.11.2011”, è rinviato alla normativa vigente ed in particolare alla legislazione in materia nonché alle disposizioni del Codice Civile.
- Si da atto che le eventuali spese derivanti dal presente Addendum sono a carico di COTRAL SPA.
- I seguenti allegati del Contratto originario sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente Addendum, (anche se non materialmente allegati e conservati agli atti dei rispettivi competenti Uffici Sottoscritti in forma cartacea):
  - a) Programma di Esercizio (Allegato A);
  - b) Elenco Flotta autobus (Allegato B);
  - c) Elenco Impianti (Allegato C).

Roma,

COTRAL S.p.A. sottoscritto con firma digitale Avv. Amalia Colaceci

REGIONE LAZIO sottoscritto con firma digitale Arch. Manuela Manetti